

OGGETTO: Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni) - Le principali novità in materia di ambiente.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, il cosiddetto Decreto Semplificazioni intitolato “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” in vigore dal 1° giugno 2021.

Si tratta di un pacchetto di misure (68 articoli in tutto) volte a velocizzare l’attuazione delle opere previste dal Recovery Plan, rafforzando le strutture amministrative e snellendo le procedure e disciplinandone la relativa governance.

Contiene al suo interno:

- le misure in materia di governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l’attuazione degli interventi (che riguardano anche gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR).

Le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni modificano sensibilmente anche diversi articoli del **D.Lgs. n.152/06 “Testo Unico Ambiente”**.

Di seguito approfondiremo le principali novità:

- Valutazione Impatto Ambientale (VIA) [art. 17 ÷ art. 21];
- Provvedimento Unico Ambientale [art. 22 ÷ art. 25];
- Interpello Ambientale [art. 27];
- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) [art. 28];
- Rifiuti ed Economia Circolare [art. 34 ÷ art. 35];
- Bonifiche [art. 37].

Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

Sono **ridotti i tempi per la valutazione di impatto ambientale (VIA)** dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).

La durata massima della procedura sarà di **130 giorni**.

Il decreto prevede che verrà istituita una apposita **commissione tecnica per la VIA**. La commissione è composta da un massimo di 40 persone nominate con decreto del Ministro competente. Lavoreranno a tempo pieno in modo da garantire efficienza e capacità produttiva.

È previsto l’esercizio di un **potere sostitutivo** nel caso di inerzia della commissione, oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura.

Per la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una **Soprintendenza speciale**.

PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE

Vengono apportate una serie di modifiche agli articoli 27 e 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico Ambiente) che disciplinano il contenuto e le modalità di rilascio del **Provvedimento Unico Ambientale** (rispettivamente statale e regionale) che, su istanza del proponente, può essere emesso dall'Autorità Competente e che include, oltre al provvedimento di VIA, ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio di un progetto.

Le modifiche operate che riguardano il Provvedimento Unico, **hanno per lo più carattere acceleratorio**.

In particolare, si prevede la riduzione da 15 a 10 giorni per il termine di attivazione dell'Autorità Competente, decorrente dalla presentazione dell'istanza da parte del proponente.

Viene riscritto inoltre il comma 7 dell'art. 27 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al fine di dimezzare i termini previsti per l'integrazione della documentazione. Viene infatti previsto che la richiesta di integrazioni possa essere avanzata dall'Autorità Competente entro 15 giorni (anziché i 30 previsti dal testo previgente) e che la presentazione delle integrazioni stesse avvenga entro un termine perentorio non superiore a 15 giorni (anziché i 30 previsti dal testo previgente). Viene inoltre ridotto da 180 a 90 giorni il periodo di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa che può essere concesso, una sola volta, dall'Autorità Competente. Un'altra modifica riguarda **la pubblicazione delle integrazioni documentali, che deve avvenire sempre e immediatamente**, non, come previsto dal testo previgente, solo qualora l'autorità competente motivatamente ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico.

INTERPELLO AMBIENTALE

L'articolo 27 del Decreto Semplificazioni istituisce la figura dell'**interpello ambientale**. Il nuovo istituto, contemplato nell'articolo 3-septies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., consiste nella possibilità per un'ampia platea di soggetti tra cui Regioni, Città Metropolitane, Comuni, Associazioni di Categoria e di Protezione Ambientale di inoltrare al Ministero della Transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le risposte fornite dal Ministero saranno considerate veri e propri criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle **Pubbliche Amministrazioni in Campo Ambientale**.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Il cosiddetto Decreto Semplificazioni con art. 28 **provvede ad operare un intervento di semplificazione sulla disciplina di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Anche in questo caso, con lo snellimento riguardante la VAS si vuole intervenire sui procedimenti in materia ambientale al fine di facilitare la realizzazione di infrastrutture e altri interventi sul territorio.

RIFIUTI ED ECONOMIA CIRCOLARE

Da segnalare sono poi le disposizioni recanti **misure di semplificazione per la promozione dell’Economia Circolare**. L’art. 34 del Decreto Semplificazioni **modifica la normativa relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto “End of waste”** di cui all’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevedendo un controllo preventivo da parte di ISPRA o dell’ARPA, chiamate a pronunciarsi con parere obbligatorio e vincolante nell’ambito del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui agli artt. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione).

Di più ampia portata è l’art. 35, innovativo in tema di Economia Circolare, che modifica, tra le altre cose, le competenze del MITE in materia di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di cui all’art. 206-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Sempre l’art. 35 sostituisce integralmente l’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in tema di classificazione dei rifiuti, con l’Allegato III al Decreto Semplificazioni Bis.

BONIFICHE

Di particolare rilevanza altresì l’art. 37 del Decreto Semplificazioni **“Misure per la riconversione dei siti industriali”**. La disposizione in esame è stata adottata **al fine di accelerare le procedure di bonifica e la riconversione dei siti industriali** da poter destinare alla realizzazione dei progetti del PNRR.

Più nello specifico, vengono introdotte alcune modifiche rispettivamente agli artt. 242 e 248 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., funzionali **a dare certezza ai tempi di esecuzione delle bonifiche nonché ad agevolare le attività necessarie alla certificazione di avvenuta bonifica**.

Il combinato disposto delle norme di cui all’art. 37 comma 1 lett. b) e lett. f) del Decreto Semplificazioni, introducendo rispettivamente il comma 7-bis dell’art. 242 e il comma 2-bis dell’art. 248 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prevede adesso che, in caso di raggiungimento anticipato degli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto rispetto a quelli individuati per la falda, si possa procedere con la certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle matrici già oggetto di bonifica. Fermo restando, ovviamente, l’obbligo di raggiungere gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione.

Infine, occorre segnalare le novità introdotte dall’art. 37 comma 1 lett. h) volte ad **accelerare e semplificare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale** di cui all’art. 252 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Gallarate, lì 21/06/2021

Studio Ingegneria Noemi Milani S.r.l. SB